

Rimangono invariate rispetto al 2014:

- l'aliquota base è fissata allo 0,76 % a sensi del comma 6 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
- l'aliquota è fissata allo 0,4% per l'abitazione principale – categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e per le relative pertinenze ai sensi del comma 7 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011; restano escluse dal tributo le abitazioni principali, con le relative pertinenze, non censite nelle citate categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'importo della detrazione per l'abitazione principale è fissato in euro 200,00 ai sensi del comma 10 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;
- i versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuo dovuto - risulta essere inferiore a € 12,00.

Particolarità:

- é considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e di primo grado. Condizione per l'equiparazione ad abitazione principale è l'obbligo di presentazione tempestiva della dichiarazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo, diversamente non sarà riconosciuta l'assimilazione;
- l'IMU non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi dell'art. 1, c. 708, della L. 147/13;
- a partire dall'anno 2015 - è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Condizione necessaria è la presentazione della denuncia IMU con l'indicazione sulla stessa del possesso di tutti i requisiti richiesti.